



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 4774 / TR / 2 / B

31 DIC. 2013

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di approvazione di bonifica nei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4753/QdV/DI/B del 2 luglio 2008 con il quale è stato approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico";

CORTE DEI CONTI



0002141-23/01/2014-SCCLA-Y30PREV-R

REG. TO ALTA CORTE DEI CONTI
11 FEB 2017
Ufficio controllo atti Ministero
Delle Infrastrutture e Dei
Trasporti e Del Ministero
Dell'Ambiente, Della Tutela Del
Territorio e Del Mare
Reg. N. *102*
Il Consiglio ÈRE

- Visto il documento “Indicazioni di carattere generale in caso di cessione di proprietà di aree contaminate con progetto di bonifica, approvato o in corso” predisposto dalla Segreteria Tecnica “Bonifiche” ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della riunione tecnica 23 marzo 2011 (Allegato 1);
- Considerato che in data 7 ottobre 2011, si è svolta presso la Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una riunione a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche i rappresentanti delle Aziende Arkema srl, Syndial SpA e Transped SpA, nel corso della quale sono state esaminate le procedure da seguire in caso di volturazione dei decreti di approvazione dei progetti di bonifica anche sulla base del citato documento “Indicazioni di carattere generale in caso di cessione di proprietà di aree contaminate con progetto di bonifica, approvato o in corso” di cui al punto precedente;
- Vista la nota del 14 giugno 2012 trasmessa dalla Arkema srl, dalla Transped SpA e dalla Syndial SpA, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17946/TRI/DI del 19 giugno 2012, nella quale si comunica che la Transped SpA e la Syndial SpA hanno sottoscritto in data 22 dicembre 2008 un contratto preliminare di compravendita in base al quale la Syndial SpA si impegna a vendere e Transped SpA si impegna ad acquistare parte delle aree di proprietà Syndial SpA all’interno dello stabilimento Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera, e che la Arkema srl e la Syndial SpA hanno sottoscritto in data 29 dicembre 2010 un contratto preliminare di compravendita in base al quale la Syndial SpA si impegna a vendere ed Arkema srl si impegna ad acquistare parte delle aree di proprietà Syndial SpA all’interno dello stabilimento Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera;
- Vista la richiesta, contenuta nella citata nota del 14 giugno 2012, di autorizzare lo scorporo e la volturazione dalla Syndial SpA alla Transped SpA e dalla Syndial SpA alla Arkema srl di parte del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4753/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, relativamente alle aree indicate nella nota, al fine di consentire alla Transped SpA ed all’Arkema srl di procedere all’esecuzione degli interventi di bonifica da eseguirsi nelle aree oggetto della compravendita;
- Vista la documentazione tecnica e progettuale trasmessa dalla

- Ritenuto Transped SpA, dall'Arkema srl e dalla Syndial SpA con la citata nota del 14 giugno 2012, a supporto della richiesta di scorporo e volturazione avanzata, nella quale è contenuta l'accettazione di quanto stabilito nel citato documento "Indicazioni di carattere generale in caso di cessione di proprietà di aree contaminate con progetto di bonifica, approvato o in corso"; di poter accogliere la richiesta di variazione soggettiva del "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico" relativamente alle aree indicate nella citata nota del 14 giugno 2012, come meglio identificate catastalmente negli Allegati 2 e 3, con conseguente obbligo della Arkema srl e della Trasnsped SpA di attuare in dette aree gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica previsti nel medesimo progetto e successive modifiche ed integrazioni, ferme la responsabilità patrimoniale sussidiaria a carico della Syndial SpA e la fideiussione dalla stessa prestata per l'esecuzione ed il completamento degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dei terreni in dette aree;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 7 novembre 2013 con protocollo n. 180991, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 54556/TRI dell'8 novembre 2013;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la richiesta di variazione della titolarità dalla Syndial SpA alla Arkema srl del "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico", approvato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4753/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, limitatamente all'area indicata nell'Allegato 2.
2. È approvata la richiesta di variazione della titolarità dalla Syndial SpA alla Transped SpA del "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico", approvato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4753/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, limitatamente all'area indicata nell'Allegato 3.
3. Dalla data di notifica del presente decreto la Arkema srl e la Transped SpA sono obbligate ed autorizzate all'esecuzione delle attività di messa in sicurezza e/o bonifica dei terreni delle aree rispettivamente indicate negli

Allegati 2 e 3, secondo quanto previsto dal “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico” così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla Arkema srl, dalla Transped SpA e dalla Syndial SpA con la nota del 14 giugno 2012, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

4. L'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica dei terreni delle aree indicate negli Allegati 2 e 3 dovrà essere eseguito rispettando le prescrizioni fissate nel documento “Indicazioni di carattere generale in caso di cessione di proprietà di aree contaminate con progetto di bonifica, approvato o in corso” (Allegato 1) predisposto dalla Segreteria Tecnica “Bonifiche” ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della riunione tecnica del 23 marzo 2011.
5. Restano ferme la responsabilità patrimoniale della Syndial SpA e la fideiussione già presentata dalla stessa Società a favore della Provincia di Venezia, a garanzia del completamento e della corretta esecuzione degli interventi previsti dal “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico” di cui all'articolo 1, commi 1 e 2; a tal fine la Syndial SpA risponde della mancata o non corretta esecuzione dei suddetti interventi in via sussidiaria e previa escussione della Arkema srl e della Transped SpA, rispettivamente per le aree di cui all'Allegato 2 e 3.
6. Restano a carico della Syndial SpA gli altri interventi di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nelle altre aree diverse da quelle oggetto della presente voltura, comprese nel “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Vecchio Petrolchimico”, approvato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4753/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, nonché gli interventi di bonifica della falda.

ART. 2

1. Gli interventi previsti all'articolo 1, comma 3, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Arkema srl e/o la Transped SpA, ciascuna per la parte di loro competenza, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovranno dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in

merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Arkema srl e/o dalla Transped SpA, ciascuna per la parte di loro competenza, un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della Arkema srl a favore della Provincia di Venezia per una somma pari al 50% dell'importo del proprio intervento stimato in euro 233.930,00 (duecentotrentatremila novecentotrenta euro).
2. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della Transped SpA a favore della Provincia di Venezia per una somma pari al 50% dell'importo del proprio intervento stimato in euro 365.700,00 (trecentosessantacinquemila settecento euro).
3. Resta confermata la fideiussione precedentemente prestata dalla Syndial SpA per il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Vecchio Petrolchimico", prevista nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4753/QdV/DI/B del 2 luglio 2008.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE


Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il 3 ex articolo 5, comma 2, Dlgs n. 123/2011
data 7/1/2014

URGENTE
(Dott.ssa Silvana Micci)



[RIUNIONE TECNICA]

AB
FB
FB
OK
SM
A

AB

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN CASO DI CESSIONE DI PROPRIETA' DI AREE
CONTAMINATE CON PROGETTO DI BONIFICA, APPROVATO O IN CORSO.....3

Omissis

RIUNIONE TECNICA

MERCOLEDI' 23 MARZO 2011

Sono presenti:

Dott.ssa Loredana MUSMECI

Porf.ssa Francesca BOZZANO (solo mattina) 

Prof. Mauro MAJONE

Ing. Giuseppe MININNI

Prof. Francesco NAPOLITANO 

Prof. Marco PETRANGELI PAPINI (sino alle 16)

Prof. Vincenzo PISCOPO 

Ing. Pier Luigi GIANFORTE

Sono presenti alla riunione funzionari del Servizio della Direzione Generale per la Qualità della Vita, a seconda degli argomenti trattati.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN CASO DI CESSIONE DI PROPRIETA' DI AREE CONTAMINATE CON PROGETTO DI BONIFICA, APPROVATO O IN CORSO

La Direzione richiede un parere di carattere generale sui criteri di valutazione e sulle eventuali cautele da adottare dal punto di vista tecnico quando vi sia cessione a soggetto terzo di aree per le quali sia stato approvato un progetto di bonifica e/o sia in corso di realizzazione la bonifica stessa.

La Segreteria Tecnica ha già esaminato casi di questo tipo (sedute del 2/9/2010 e 9/12/2010).

In generale, è evidente che la cessione di aree contaminate di aree inserite all'interno di progetti di bonifica approvati e il relativo trasferimento ad altro soggetto delle attività che ne derivano, debba comportare per il soggetto che subentra l'obbligo del rispetto pieno e integrale di quanto previsto nel progetto approvato, ivi inclusi tutti gli allegati tecnici citati nel decreto di autorizzazione.

In maggior dettaglio, occorre che:

- il trasferimento di competenze non comporti alcun ritardo nell'avvio e nell'esecuzione delle opere di bonifica né nella qualità della realizzazione delle attività previste nel progetto.
- Per interventi in corso, il trasferimento delle competenze non comporti la perdita dell'esperienza acquisita, con potenziale pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi di bonifica. Tale aspetto è particolarmente rilevante in caso di frazionamento della proprietà, con cessione al soggetto terzo di porzioni limitate rispetto all'area totale oggetto del progetto di

bonifica. In questo caso, è necessario che le parti si impegnino formalmente a condividere tutte le informazioni derivanti dalle operazioni di bonifica già condotte, in particolare per interventi organizzati in fasi e di tipo modulare.

- Per interventi che prevedono servizi generali o sistemi centralizzati, quali stoccaggi provvisori o sistemi di sbarramento idraulico o impianti di trattamento di acque di falda, il trasferimento non comporti impossibilità o difficoltà di servirsi di tali servizi o sistemi, ivi incluse problematiche di tipo amm.vo o regolamentare, o che sia possibile utilizzare sistemi alternativi senza introdurre ritardi o minor efficienza. La documentazione tecnica deve comunque riportare una dettagliata descrizione delle eventuali servitù necessarie alla esecuzione della bonifica nelle modalità previste dal progetto approvato.
- Per interventi che prevedono scavo e rimozione di suoli contaminati, soggetti quindi a collaudo del raggiungimento degli obiettivi di bonifica nelle aree di scavo, il trasferimento di competenze deve prevedere l'eventuale estensione degli scavi ove i collaudi in corso d'opera ne mostrino la necessità. Deve anche essere formalmente esplicitato a chi compete l'onere delle ulteriori attività di bonifica che si rendessero necessarie in corrispondenza di zone divenute di confine tra le parti.
- Quanto sopra, anche per ogni altra tipologia di bonifica, ad esempio in situ, per il quale l'area oggetto di bonifica sia stata definita in via presuntiva sulla base della caratterizzazione (ad es. utilizzando i poligoni di Thiessen) e la cui definizione areale possa variare a posteriori sulla base delle verifiche in corso d'opera o a collaudo.
- Più in generale, la documentazione specifichi il trasferimento degli obblighi, con eventuali ulteriori oneri, per ogni ulteriore attività di bonifica si rendesse necessaria in corso d'opera.
- Per progetti che prevedono vincoli e limitazioni d'uso a bonifica ultimata, il trasferimento delle competenze comporti il mantenimento e la piena accettazione di tali vincoli e limitazioni. Si raccomanda che la documentazione tecnica a supporto includa anche l'indicazione delle particelle catastali afferenti a ciascuna delle proprietà, anche ai fini dell'annotazione di vincoli e limitazioni d'uso sul certificato di destinazione urbanistica.
- Per progetti che prevedono limitazioni e vincoli alla bonifica derivanti dalla presenza di impianti, strutture o servizi operativi che limitano l'accessibilità alle aree, il trasferimento delle competenze comporti anche gli eventuali obblighi di caratterizzazione o bonifica al venir meno dei vincoli di accessibilità suddetti.
- Per progetti che prevedono la svincolabilità di porzioni di aree, perché non contaminate o previa bonifica per fasi successive delle stesse, che la svincolabilità sia vincolata alla piena verifica di tutte le condizioni sopra riportate.

Si raccomanda infine che la documentazione tecnica a supporto includa la ripartizione del computo metrico estimativo, anche per la quantificazione della relativa fideiussione a carico di ciascuna delle parti.

Omissis

PARTICELLE CATASTALI OGGETTO DI VOLTURAZIONEComune di Venezia.Catasto Terreni

FOGLIO	SEZ.	MAPPALE	POLIGONI	SUP MAPPALE	AREE DI BONIFICA IN SITU'	AREE CON INT. DI SCOTICO	AREE CONF.MI
6	MC	1624	VP_20 N_2959 VP_14 VP_AM8-11	1.200	277,3 + 318,9	0	603,8
6	MC	795	N_3029	415	0	0	415
6	MC	1611	N_3029 VP_15	105	0	0	105
6	MC	1612	VP_30 VP_38 N_2960 VP_50	1.360	1.560	235 (*)	2914
6	Mc	1614/p	VP_38 VP_30 VP_50 N_3029	3.114			
			Tot. Mq.	6.194	2.156,2	235 (*)	4.549

NB : La particella FG 6 mappale 1614/parte c' proprietà del Demanio in concessione a Syndial S.p.a.

(*) area di scotico superficiale sovrapposta ad area di bonifica in situ, quindi non dedotta da superficie mappale per ottenere aree conformi

IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE INTERESSATE ALLA VENDITA

Comune di Venezia.

Catasto Terreni

Piena proprietà

FOGLIO	SEZ.	MAPPALE	POLIGONI	SUP MAPPALE	AREE DI BINIFICA IN SITU'	AREE CON INT. DI SCOTICO	AREE CONF.MI
6	MC	1571	N_2825 VP-134 VP-11033 N_2755 VP_11022 VP-125 VP-133	7.866	-	500	7.366
6	MC	1572	VP-136 NAV-1 N_2615 VP-132 VP-138 N_2685 VP-11038 N_2685 VP-137 VP-11022 NAV-3 VP-131 NAV-4 NAV-2 VP-139 N_2825	12.538	990	3.300	8.248
			Tot. Mq.	20.404	990	3.800	15.614

MP

